

Cause riunite T-309/01 e T-239/02

**Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH
e Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH
contro
Commissione delle Comunità europee**

«Contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione — Presupposti —
Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) n. 2913/92 — Errore
riconoscibile — Diligenza — Regolamento (CE) n. 774/94 — Nomenclatura
combinata — Contingenti tariffari OMC»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 settembre 2003 II-3149

Massime della sentenza

*Risorse proprie delle Comunità europee — Recupero dei dazi doganali all'importazione o
all'esportazione — Condizioni di non contabilizzazione dei dazi all'importazione enun-
ciati all'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92 — Errore riconoscibile
dall'operatore economico — Criteri di valutazione — Principio di proporzionalità
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 2913/92, art. 220, n. 2, lett. b)]*

Per quanto attiene alla seconda delle condizioni cumulative che devono ricorrere affinché le autorità competenti possano omettere di procedere alla contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione, previste dall'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, secondo la quale l'errore commesso dalle autorità doganali competenti dev'essere tale da non poter ragionevolmente essere scoperto da un debitore in buona fede, la riconoscibilità di un tale errore dev'essere valutata tenendo conto della natura dell'errore, dell'esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza di cui questi ultimi hanno dato prova.

Anzitutto, per quanto attiene alla natura dell'errore, la si deve valutare alla luce della complessità o, al contrario, della sufficiente chiarezza della normativa di cui trattasi e del lasso di tempo durante il quale le autorità hanno perseverato nel loro errore. Inoltre, quanto all'esperienza professionale dell'operatore in questione, si deve accertare se si tratti o no di un operatore economico di professione, la cui attività consiste essenzialmente in operazioni d'importazione e d'esportazione, e se egli avesse già una certa esperienza nel commercio delle merci considerate. Infine, quanto alla diligenza dell'operatore economico in esa-

me, tocca a quest'ultimo, qualora egli stesso nutra dubbi circa la necessità di un titolo d'importazione per beneficiare di un contingente tariffario preferenziale, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i suoi dubbi siano o no giustificati. A questo proposito tale operatore deve accertarsi, mediante la lettura delle gazzette ufficiali pertinenti, del diritto comunitario che si applica alle operazioni da esso effettuate. Infatti, le norme tariffarie comunitarie vigenti costituiscono, a decorrere dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'unico diritto positivo in materia, diritto di cui si presume la conoscenza da parte di ciascuno, mentre una tariffa d'uso redatta dalle autorità nazionali costituisce, per contro, semplicemente un manuale per le operazioni di sdoganamento, con valore puramente indicativo.

Quando le condizioni d'applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del predetto regolamento non sono soddisfatte, procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione non dà luogo ad una violazione del principio di proporzionalità.

(v. punti 55, 61-62, 69, 73, 75, 87)